



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 96 del 19.05.2017

Oggetto:

COPIA

Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di maggio, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO	SINDACO	P
FRANCESCHI SIMONE	VICE SINDACO	P
FORTE CLORINDA	ASSESSORE	A
MELE BARBARA	ASSESSORE	A
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
MONTIS GIANFRANCO	ASSESSORE	P
PILIA ALESSANDRO	ASSESSORE	A
SERIO PIETRO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale

Vista la legge n.35/2012 di conversione del decreto legge n. 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, introducendo i commi 9 *bis*, 9 *ter*, 9 *quater* e 9 *quinquies*, i quali testualmente recitano:

“comma 9. *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, Legge n.35/2012),*

comma 9-bis. *L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria (comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012, poi così modificato dall’articolo 13, comma 1, Legge n. 134/2012),*

comma 9-ter. *Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012),*

comma 9-quater. *Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012),*

comma 9-quinquies. *Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2*

e quello effettivamente impiegato. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012)";

considerato che la nuova disciplina in termini di procedimento amministrativo è finalizzata a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati, introducendo in particolare l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile;

considerato inoltre che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge e regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

ravvisato che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte delle pubbliche amministrazioni, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che, pertanto:

1. sotto il primo aspetto, l'articolo 2 bis della Legge n. 241/1990 (introdotto dall' articolo 7 della Legge n. 69/2009), prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione;

2. sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

preso atto che la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale, di cui al D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 (c.d. Decreto Brunetta), in linea con la sopra citata Legge n. 69/2009;

rilevato, pertanto, che le pubbliche amministrazioni devono individuare, nell'ambito della struttura organizzativa, la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati, con competenza all'adozione del relativo provvedimento espresso;

visto l'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

visto l'art.35 comma 1 lett. m) del D.Lgs n. 33/2013 il quale statuisce che "*.... Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere ...*";

rilevato che l'art. 1 comma 9 lettera d) della L.190/2012 prevede l'attività di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, da parte del Responsabile del Piano Anticorruzione;

ricordato che il comma 7 della L. 190/2012 prescrive che: "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione";

visto il decreto sindacale n. 8 del 23.03.2017 con il quale è stato individuato il Segretario Generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ritenuto per tutte le disposizioni sin qui ricordate di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

dato atto che:

- il sostituto è tenuto ad informare l'ente a proposito dei procedimenti su cui è intervenuto;
- il sostituto è tenuto a concludere i procedimenti entro la metà dei termini, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- in sede di valutazione dell'attribuzione dell'indennità di risultato si terrà conto negativamente dei ritardi, fermo restando le responsabilità penali, civile, amministrative e disciplinari del dirigente inadempiente;
- l'intervento del sostituto può essere richiesto solamente dopo il decorso del termine di conclusione dei procedimenti;

dato atto, altresì, che il presente provvedimento integra e, laddove in contrasto, sostituisce le previsioni del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

dato atto che ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile;

con votazione unanime

delibera

1. di individuare, per quanto in premessa specificato, nel Segretario Generale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia prevista dall'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990;

2. di dare atto che, nel caso in cui il Dirigente non rispetti i tempi di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché entro un tempo pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

3. di dare atto che in caso di attivazione del potere sostitutivo, l'inadempienza del Dirigente sostituito, sarà oggetto di segnalazione al Nucleo di valutazione;

4. di dare atto che il responsabile sopra individuato, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicherà alla Giunta comunale i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

5. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori;

6. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto soggetto con potere sostitutivo;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

8. di precisare che:

a) le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n. 241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo P.E.C., agli indirizzi resi noti sul sito web dell'ente;

b) il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento avvalendosi degli uffici per ogni incombenza istruttoria, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

c) il Segretario comunale trasmette, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta ed agli organi interni di valutazione e controllo la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9-quater dell'art. 2 della Legge n. 241/1990;

9. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/05/2017

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2017

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **23/05/2017** al **07/06/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/05/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS